Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 13 novembre 1976, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale – Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 455 della medesima legge.

Legge Regionale 9 novembre 1976, n. 20.

«Modifica degli Artt. 1, 5 e 6 della legge regionale 26 maggio 1975, n. 38 concernente: Interventi regionali in favore dei Comuni di Afragola, Cardito, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano ed altri interessati da ricorrenti fenomeni di dissesto del suolo»

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Il secondo comma dell' art. 1 della legge regionale 25 maggio 1975, n. 38, è sostituito dal seguente:

«La presente legge completa, modifica ed integra la normativa di cui al titolo IV, articoli 18, 19 e 20 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 30 avente ad oggetto: «Interventi regionali di emergenza per l' anno finanziario 1975».

Articolo 2

Il secondo comma dell' art. 5 della legge regionale 26 maggio 1975, n. 38, è sostituito dal seguente:

«Possono essere altresì ammessi ai benefici di cui alla presente legge, nei limiti delle residue disponibilità degli stanziamenti del successivo art. 10, gli altri Comuni indicati all' art. 18 della citata legge regionale 16 maggio 1975, n. 30, nonchè i Comuni di Acerra, Caivano, Casandrino e Crispano».

Articolo 3

L' art. 6 della legge 26 maggio 1975, n. 38 è sostituito dal seguente:

«La Giunta è autorizzata ad accordare il finanziamento delle indagini geologiche e dei conseguenti interventi di cui al precedente art. 3, a seguito di domanda del Comune interessato.

Tale domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità di cui all'art. 19 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 30, e deve essere corredata da una dettagliata relazione tecnico - geologica dalla quale risultino le necessità di indagini, di conseguenti interventi statico - risanativi a difesa del suolo e del sottosuolo di cui ai precedenti artt. 2, lettera A) e B) e 3, nonchè le relative previsioni di spesa.

Dette indagini devono avere inizio entro 20 giorni dalla data di comunicazione del finanziamento disposto a tale titolo a favore del Comune interessato e compiersi entro e non oltre 180 giorni da quest' ultima data, salvo eventuali proroghe del termine stesso, che possono essere concesse dalla Giunta Regionale, a seguito di accertate necessità .

Contestualmente alla comunicazione del citato finanziamento, la Giunta Regionale fissa i criteri di attuazione delle indagini di cui trattasi.

L' elaborato conclusivo delle indagini stesse deve essere consegnato al Comune interessato entro il termine di cui sopra, e deve darsi notizia alla Giunta Regionale. Il Comune, entro 60 giorni dalla consegna

Testo Abrogato

dell' elaborato citato, deve presentare alla prefata Giunta i progetti esecutivi delle opere.

L' istanza di cui al primo comma può essere corredata dal progetto predetto, se l' esecuzione delle relative opere non richieda l'esperimento di indagini preliminari ovvero i Comuni le abbiano già eseguite per proprio conto.

In tal caso, l'elaborato tecnico concernente le risultanze delle indagini deve essere allegato agli atti progettuali».

Articolo 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell' articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 9 novembre 1976

Russo

Testo Abrogato